



# COMUNE DI BELLANTE

## Provincia di Teramo

### Ordinanza N. 77 del 23/12/2021

PROPOSTA N.ro 87 del Settore AREA AMMINISTRATIVA Ufficio UFFICIO DEL SINDACO

**OGGETTO:** MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50, C. 5, TUEL.

#### IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», con cui è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la L. 16 settembre 2021, n. 126 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'art. 1, concernente i «Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento»;

PRESO ATTO che i dati attualmente forniti dagli organi sanitari della ASL Teramo n. 4 evidenziano un andamento del quadro epidemiologico in linea con quello nazionale, che risulta essere caratterizzato da una fase epidemica acuta con elevata velocità di trasmissione del virus;

CONSIDERATO che, con l'approssimarsi delle festività natalizie, appare concreto il rischio di un aumento delle condizioni favorevoli alla trasmissione del virus attesa la consolidata abitudine di molti cittadini di riunirsi nei pressi e all'interno degli esercizi commerciali che somministrano cibi e bevande;

VISTA la nota prefettizia Prot. n. 00784463 del 22 dicembre 2021, nella quale si invitano i Sindaci all'adozione di misure contenitive ulteriori rispetto a quelle in atto, compreso l'utilizzo di mascherine anche all'aperto;

RITENUTO, pertanto, nel rispetto del principio di proporzionalità, di dover disporre a tutela della salute pubblica l'obbligo del rispetto di ulteriori comportamenti finalizzati alla riduzione del rischio di contagio, come rilevato dalla migliore ricerca scientifica al momento disponibile;

VISTO l'art. 32 della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie;

### **ORDINA**

con decorrenza dalle ore 00:00 del 24 dicembre 2021 fino alle ore 01:00 del 7 gennaio 2022, che la somministrazione di cibi e bevande nei pressi e all'interno degli esercizi commerciali avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Le consumazioni potranno essere effettuate esclusivamente al tavolo, nel rispetto del distanziamento sia all'interno che all'esterno dei locali, in ossequio dei vigenti protocolli anticontagio;
- È vietata qualsiasi forma di assembramento in prossimità dei locali, che non preveda l'utilizzo di mascherine e non risulti rispettosa dei termini di distanziamento tra le persone;

### **AVVISA**

- salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con applicazione delle procedure previste dalla Legge 21.11.1981 n. 689.

### **RACCOMANDA**

a tutti i cittadini di osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela e prudenza, osservando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell'uso della mascherina.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti soggetti:

- Prefettura di Teramo Ufficio Territoriale del Governo, Via Luigi Vinciguerra, 1- Teramo;
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Bellante;
- Al Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di Bellante;

e che della stessa venga data ampia diffusione sul territorio.

### **INFORMA**

- Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Abruzzo o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.



Il Sindaco  
Avv. Giovanni Melchiorre